



Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 6/2021
SEDUTA DEL 08/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021

L'anno 2021 addì 08 del mese di aprile alle ore 14.05, nell' Aula Consiliare del Civico Palazzo si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge per le ore 14:00, in sessione ORDINARIA, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza della Sig.ra ALLORI GABRIELLA nella sua qualità di SINDACO.

All'appello risultano:

ALLORI GABRIELLA	Presente	BRASCHI JACQUELINE	Presente
MARTORELLA DONATELLA	Presente	SACCHI ZENOBIO	Presente
MARTINI GIOVANNI	Assente	CIUMEI ANDREA	Presente
BERTI SANTINA	Presente	LUPI FRANCESCO	Assente
TERRENI MARIA CRISTINA	Presente	CITTI GUIDO	Assente
TAGLIAFERRO VINCENZO	Presente		

Assenti: 2, Martini Giovanni, Citti Guido.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. RAMUNNI CIRO che è incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

riconosciuta, dopo l'appello del Segretario Comunale, la validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.



Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 14,21 entra il Consigliere Francesco Lupi

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1,



Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per



Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale;
- con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;



Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06



Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020);
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla



Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia Delle Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato Decreto Legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Atteso che questa Amministrazione, con l'obiettivo di favorire la cittadinanza, in coerenza con quanto previsto nelle linee programmatiche di mandato e a seguito dell'emergenza COVID, anche per l'anno 2021 ha inteso riconoscere agevolazioni per particolari tipologie di immobili locati e/o concessi in comodato d'uso gratuito, come dettagliatamente specificato nel seguito della presente deliberazione;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- **Aliquota di base 10,80 per mille:** da applicarsi per tutte le fattispecie non contemplate nelle tipologie sotto elencate, comprese le aree edificabili;
- **Aliquota 7,6 per mille:** per le unità immobiliari locate, con contratto regolarmente registrato (previa dichiarazione IMU così come specificato in dettaglio nell'apposito Regolamento), a soggetti che la utilizzano come abitazione principale;



Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

- **Aliquota 7,6 per mille:** per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti e affini fino al secondo grado (escluso genitori/figli - figli/genitori), che la utilizzano come abitazione principale;
- **Aliquota 3,8 per mille:** per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti del primo grado (genitori/figli - figli/genitori), che la utilizzano come abitazione principale;
- **Aliquota 1 per mille:** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **Aliquota 1 per mille:** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU sarebbe decorso dall'anno d'imposta 2021;

Considerato che l'obbligo previsto dall'art. 1, commi 756 e 757, della Legge n. 160 del 2019, di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione del sopra richiamato prospetto, a formare parte integrante dell'atto, entrerà in vigore solo a seguito dell'adozione dell'apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Atteso che detto decreto non è stato ancora adottato e, pertanto, non è sottratta al Comune la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/97;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate



Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 è stato differito il termine per l'adozione della deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per il triennio 2021/2023 al 31/03/2021;

Visto il Regolamento Comunale della nuova IMU, approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 30/07/2020;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L., espressi dal Responsabile del Settore 2 “Servizi Economico-Finanziari”;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, allegato al presente atto;

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Marciana Marina;

Il Sindaco pone in votazione la presente deliberazione, che ottiene il seguente esito:

Voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Francesco Lupi del Gruppo di Minoranza “Lista per il Futuro”), contrari n. 0, resi ed espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA



Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

- 1 Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2 Di confermare** per l'anno 2021 le aliquote dell'imposta municipale propria, come segue:
 - **Aliquota di base 10,80 per mille:** da applicarsi per tutte le fattispecie non contemplate nelle tipologie sotto elencate, comprese le aree edificabili;
 - **Aliquota 7,6 per mille:** per le unità immobiliari locate, con contratto regolarmente registrato (previa dichiarazione IMU così come specificato in dettaglio nell'apposito Regolamento), a soggetti che la utilizzano come abitazione principale;
 - **Aliquota 7,6 per mille:** per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti e affini fino al secondo grado (escluso genitori/figli - figli/genitori), che la utilizzano come abitazione principale;
 - **Aliquota 3,8 per mille:** per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti del primo grado (genitori/figli - figli/genitori), che la utilizzano come abitazione principale;
 - **Aliquota 1 per mille:** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - **Aliquota 1 per mille:** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

3 Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019.

Successivamente, stante l'urgenza, il Sindaco pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che ottiene il seguente esito:

Voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Francesco Lupi del Gruppo di Minoranza "Lista per il Futuro"), contrari n. 0, resi ed espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA



Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

4 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
ALLORI GABRIELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
RAMUNNI CIRO

COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

<i>Data 29/03/2021</i>	PARERE DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
------------------------	---

Il Sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Marciana Marina

Nominato con delibera di C.C. n. 55 del 12/12/2018 per il triennio 2018-2021 esecutiva, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, così come prescritto dall'art. 239 c.6, del T.U. 18/08/2000 n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "imposta municipale propria – imu – approvazione aliquote anno 2021";

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria;

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Alla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Imposta Municipale Propria – IMU - approvazione aliquote anno 2021".

Letto, approvato e sottoscritto.

**L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA**

Cinzia Scartoni

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa".



Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 252/2021

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 22/03/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

Proposta N. 2021 / 252
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/03/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVERSA NICOLE**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 6 del 08/04/2021

Settore 1 Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021.

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Marciana Marina li, 12/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 6 del 08/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021.

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/04/2021 al 27/04/2021, ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina li, \${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}

IL SEGRETARIO COMUNALE

\$

{documentRoot.certificato.FIRMATARIO}

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Delibera N. 6 del 08/04/2021

Settore 1 "Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona"

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 12/04/2021 al 27/04/2021

Marciana Marina li, 28/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RAMUNNI CIRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)